

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 223 DEL 29/04/2020

Pratica n. 32679 del 29/04/2020

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali.
CODICE CRAM	DG.008	Obiettivo Funzione:
OGGETTO	Modifica temporanea della modalità di svolgimento del rapporto di lavoro part-time al 75% autorizzato alla dipendente sig.ra Adele Mazza con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 21/01/2020. Accoglimento richiesta prot. n. 3903/2020.	

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Debora Dipierro)		ISTRUTTORE P.L. (Roberto Polegri)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)				_____			
CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Salvi

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 223 DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA 29/04/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 223 DEL 29/04/2020

OGGETTO: Modifica temporanea della modalità di svolgimento del rapporto di lavoro part-time al 75% autorizzato alla dipendente sig.ra Adele Mazza con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 21/01/2020. Accoglimento richiesta prot. n. 3903/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI E VISTI

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

L'art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, che modifica precedenti disposizioni riguardanti il part time, stabilendo che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità della stessa;

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Il C.C.N.L. vigente del 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale all'art. 2, comma 8, conferma la validità di tutte le disposizioni dei precedenti C.C.N.L., in quanto compatibili con le previsioni del medesimo contratto o non disapplicate, dei precedenti C.C.N.L.;

Il Capo III "Lavoro a tempo parziale" ed in particolare gli artt. 53–55 del predetto C.C.N.L. Funzioni Locali 2018 che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 25 del 21/01/2020 con la quale è stata accolta la richiesta, prot. n. 329 del 13/01/2020, inoltrata dalla dipendente di ruolo di ARSIAL sig.ra Adele MAZZA, inquadrata in categoria D1/D5, profilo professionale "Esperto amministrativo", in forza presso l'Area Tutela Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità, sede Roma, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale al 50%, autorizzato con determinazione direttoriale n. 678 del 27/11/2015, a tempo parziale verticale al 75%;

ATTESO che, come previsto dall'art. 53, comma 11, del citato C.C.N.L./2018, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e il relativo trattamento economico sono stati concordati tra le parti in un apposito contratto, sottoscritto in data 03/02/2020, con decorrenza giuridica 01/02/2020, nel quale si è stabilita, altresì, la collocazione temporale della prestazione lavorativa al 75%, con riferimento ai mesi dell'anno e all'articolazione oraria nei giorni della settimana, come di seguito indicato:

- Periodi lavorativi nell'anno a tempo pieno: gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
- Articolazione settimanale a tempo pieno: 2 giorni pari ad ore 9 (nove) e 3 giorni pari ad ore 6 (sei);

VISTA la circolare n. 7 del 06/03/2020 e seguenti, con le quali l'Amministrazione, in ragione dei provvedimenti emanati dal Governo in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID19, ha autorizzato tutto il personale a svolgere l'attività lavorativa in modalità di smart working;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3903 del 27/04/2020 indirizzata all'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, la sig.ra Mazza ha chiesto <..omissis...di anticipare il rientro in servizio dal 01/06/2020 al 01/05/2020 postponendo il successivo rientro in servizio dal 01/10/2020 al 01/11/2020, senza peraltro alterare l'entità delle prestazioni previste dal contratto in essere (p.t. verticale al 75%>;

ATTESO che nella medesima richiesta la sig.ra Mazza ha chiesto la contestuale autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di smart working, dichiarando che <...la documentazione relativa alle attività a cui la

sottoscritta è preposta ...omissis...è tutta accessibile in rete rendendo possibile l'immediata operatività da remoto in modalità lavoro agile>;

CONSIDERATO che dall'esame della nota di richiesta, prot. n. 3903 del 27 aprile 2020, effettuato dall'Ufficio Risorse Umane, emergeva in ordine alla declinazione dei mesi da lavorare una incongruenza che è stata successivamente chiarita con nota via mail della dipendente depositata in atti;

VISTO il nulla osta espresso dal dirigente dell'Area presso la quale la dipendente presta servizio posta in calce alla ridetta richiesta prot. n. 3903/2020;

ATTESO E DESUNTO, quindi, che con l'autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile della struttura in cui lavora la dipendente, può ritenersi escluso ogni possibile pregiudizio alla funzionalità dei servizi e ai livelli quali-quantitativi dell'attività medesima;

RITENUTO pertanto,

Di poter accogliere la richiesta della sig.ra Adele MAZZA prot. n. 3903/2020, stabilendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, con prestazione lavorativa pari al 75% dell'orario a tempo pieno in atto, (corrispondente a nove mesi lavorativi e tre non lavorativi) si svolgerà, solo per l'anno 2020, fermo restando le modalità concordate nel sopra citato contratto sottoscritto in data 03/02/2020, come di seguito puntualmente indicato:

- Periodi lavorativi nell'anno 2020 a tempo pieno: febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre e gennaio 2021 (considerando il mese di maggio 2020 lavorativo ed il mese di ottobre 2020 non lavorativo);
- Articolazione settimanale a tempo pieno: 2 giorni pari ad ore 9 (nove) e 3 giorni pari ad ore 6 (sei);

RITENUTO di chiarire che è previsto, fra i mesi da lavorare, il mese di gennaio 2021 in quanto il contratto della dipendente ha avuto decorrenza 1 febbraio 2020 risultando, pertanto, non lavorato proprio il mese di gennaio 2020 che come tale verrà effettuato in coda all'esecuzione del contratto;

RITENUTO, inoltre, di confermare, come già stabilito nell'accordo tra le parti sottoscritto in data 03/02/2020, l'erogazione mensile rateizzata della retribuzione proporzionale alla prestazione lavorativa riferita al part time pari al 75%;

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, formulata sulla scorta dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. "Trattamento giuridico";

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI ACCOGLIERE, la richiesta prot. n. 3903 del 27/04/2020 della dipendente Adele MAZZA, inquadrata in categoria D1/D5, profilo professionale "Esperto amministrativo", in forza presso l'Area Tutela Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità, sede di Roma, stabilendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, con prestazione lavorativa pari al 75% dell'orario a tempo pieno in atto,

(corrispondente a nove mesi lavorativi e tre non lavorativi) si svolgerà, solo per l'anno 2020, fermo restando le modalità concordate nel contratto sottoscritto in data 03/02/2020, con decorrenza giuridica 2020, come di seguito puntualmente indicato:

- Periodi lavorativi nell'anno 2020 a tempo pieno: febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre e gennaio 2021 (considerando il mese di maggio 2020 lavorativo ed il mese di ottobre 2020 non lavorativo).
- Articolazione settimanale a tempo pieno: 2 giorni pari ad ore 9 (nove) e 3 giorni pari ad ore 6 (sei).

DI MODIFICARE, solo per l'anno 2020, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, con prestazione lavorativa pari al 75% dell'orario a tempo pieno autorizzato con determinazione direttoriale n. 25 del 21/01/2020, secondo quanto stabilito con la presente determinazione.

DI DARE ATTO che è previsto, fra i mesi da lavorare, il mese di gennaio 2021 in quanto il contratto della dipendente ha avuto decorrenza 1 febbraio 2020 risultando, pertanto, non lavorato proprio il mese di gennaio 2020 che come tale verrà effettuato in coda all'esecuzione del contratto.

DI AUTORIZZARE, la suddetta dipendente a svolgere l'attività lavorativa in modalità di smart working per il periodo previsto dalle circolari emanate dall'Amministrazione.

DI STABILIRE quale accordo tra le parti, l'erogazione mensile rateizzata della retribuzione proporzionale alla prestazione lavorativa riferita al part time pari al 75%.

DI DARE ATTO che alla dipendente si applicano, in quanto compatibili, tutte le vigenti disposizioni di legge e contrattuali dettate dal rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				X		X	

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Salvi